



34/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

composta dai magistrati:

Grazia Bacchi Presidente

Igina Maio Consigliere relatore

Paolo Gargiulo Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nel giudizio iscritto al n. **14820** del registro di Segreteria, avente ad oggetto il **conto giudiziale n. 39987**, compilato d'ufficio, avente ad oggetto la gestione economale del Comune di Cimolais per l'esercizio 2019, condotta dall'economo, sig. Ilario Dessoni, deceduto;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 10 luglio 2025, il relatore, consigliere Igina Maio, il Pubblico Ministero nella persona del V.P.G. Mariapaola Daino; presente il sig. Marco Dessoni, erede dell'agente contabile; nessuno comparso per il Comune di Cimolais.

Con l'assistenza del segretario, dott. Gabriele Turiano.

FATTO

1. Con relazione n. 16/2025, il magistrato istruttore sul conto giudiziale n.39987 - avente ad oggetto la gestione economale del Comune di Cimolais per l'esercizio 2019 - ha chiesto la fissazione dell'udienza di

discussione, ai sensi dell'art. 147, comma 3, lett.a), c.g.c., trattandosi di un conto compilato d'ufficio nel 2024, a seguito di decesso dell'economo, sig. Ilario Dessoni.

Il magistrato relatore ha, altresì, evidenziato i seguenti profili di irregolarità emersi in corso di istruttoria:

- le determine autorizzative relative ai buoni dal n.26 al n.50 risultavano firmate dallo stesso agente contabile;
- non erano stati trasmessi i buoni economali ad eccezione dei buoni dal n.35 al n.38;
- nel corso dell'ultimo trimestre erano state sostenute, mediante la cassa economale, spese postali per un totale di euro € 2.387,90 (buoni nn.: 30, 34, 37, 38, 40, 46 e 50); inoltre, alcuni buoni relativi alle spese postali risultavano superiori al limite previsto per le spese economali dal regolamento comunale (buoni nn.38 e 40);
- era dubbia la riconducibilità al novero delle spese economali dei seguenti buoni: (i) acquisto paletti per recinzione (buono n. 36: € 77,45); (ii) acquisto fieno per parco faunistico (buoni n. 39: € 180,00; n. 48: € 360,00; n. 49: € 180,00); acquisto "dolcetti San Nicolò" (buoni n. 45: € 340,00; n. 47: € 28,31).

2. Il giudizio di conto veniva inizialmente chiamato all'udienza del 15 maggio 2025; in tale sede, con ordinanza a verbale, veniva disposto il rinvio della trattazione all'udienza odierna a seguito di istanza motivata, presentata dall'erede Marco Dessoni.

3. All'odierna udienza, il Pubblico Ministero, presa la parola, ha concluso chiedendo al Collegio di dichiarare l'irregolarità del conto,

senza addebito al contabile.

Presente il sig. Marco Dessoni, erede dell'agente contabile.

Nessuno è comparso per il Comune.

Il giudizio è stato, quindi, trattenuto per la decisione.

DIRITTO

3. Prima di passare all'esame delle questioni sottoposte alla valutazione del Collegio, si ritiene utile richiamare brevemente i caratteri distintivi della gestione economale per come delineati dalla giurisprudenza contabile (cfr., ex multis, Sezione giurisdizionale per il Veneto, n.143/2013).

La gestione "economale" provvede, in generale, al pagamento per cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare, entro i limiti di bilancio e con le modalità previste da puntuale disciplina regolamentare (cfr., art.153, co. 7, d.lgs. n.267/2000). La disposizione in questione ha inteso semplificare l'effettuazione e la contabilità delle spese minute indispensabili per il funzionamento della macchina amministrativa dell'ente locale onde evitare intralci o rallentamenti, rinviando, per le altre spese, all'ordinaria procedura di contabilità.

La cassa viene gestita dall'economo in regime di anticipazione, cosicché l'economo è personalmente responsabile delle somme ricevute a tale titolo e deve dimostrare, mediante il conto giudiziale, la regolarità dei pagamenti eseguiti in stretta correlazione con le finalità per le quali sono state disposte le anticipazioni stesse. L'anticipazione viene conferita con mandato su apposito capitolo in uscita delle partite di giro e per importi non superiori alle occorrenze del trimestre: di

norma, infatti, ogni tre mesi l'economo presenta un rendiconto amministrativo delle spese sostenute sia al fine del discarico amministrativo, che della reintegrazione dei fondi per la ricostituzione dell'anticipazione trimestrale la quale, comunque, deve rimanere nei limiti del tetto massimo spendibile stabilito dal regolamento dell'ente locale.

Ultimo adempimento della gestione economale è la restituzione delle anticipazioni del fondo economale ricevute nel corso dell'esercizio che, essendo state conferite dal tesoriere come mandati su apposito capitolo in uscita delle partite di giro, vengono restituite a fine esercizio come reversali sul medesimo capitolo ma in entrata (cfr. Sezione giurisdizionale per il Lazio, sent./ord. n. 1736/2011; Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, sentenza n.68/2024).

Discende da quanto sopra esposto che le spese economali rivestono carattere anticipatorio e, sostanzialmente, derogatorio, nonché residuale, rispetto agli acquisti compiuti nell'ambito di un'ordinaria programmazione generale, privilegiata in quanto la programmazione delle spese ne garantisce una maggiore efficienza economica, oltre ad essere non di rado resa obbligatoria dalle norme sulle procedure di evidenza pubblica (così la Sezione Veneto n.134/2013).

4. Stante tale quadro ordinamentale, la gestione economale svolta dall'economo Dessoni presenta irregolarità sotto una pluralità di profili.

In primo luogo, non è stato rispettato il principio di alterità tra controllore e controllato, laddove il sig. Dessoni ha anche sottoscritto

le determine di approvazione delle spese economali in qualità di responsabile del servizio finanziario.

In secondo luogo, non sono stati trasmessi tutti i buoni economali richiesti e con riferimento a quelli mancanti, non è stato possibile verificare la correttezza del procedimento di spesa seguito.

Infine, la cassa economale è stata utilizzata per il pagamento di spese, quali quelle postali, e quelle di cui ai buoni nn.36, 39, 45, 47 e 49, che non appaiono rientrare tra le spese economali così come definite dall'art.32 del regolamento di contabilità del Comune di Cimolais, quali "spese di ufficio volte a garantire il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi comunali per la quali sia indispensabile il pagamento immediato". Dette spese, per la loro natura ovvero per le modalità di effettuazione, rimandano, infatti, ad una gestione ordinaria e non ad una eccezionale, quale la gestione economale.

Il conto, pertanto, è dichiarato irregolare.

5. La dichiarazione di irregolarità, tuttavia, non conduce ad una pronuncia di addebito.

Il contabile, come indicato in epigrafe, è deceduto il 28 gennaio 2021 e il conto, compilato d'ufficio, è stato riconosciuto dagli eredi.

Preliminare, quindi, ad ogni valutazione sull'utilità per l'ente delle spese dichiarate irregolari, è la valutazione di trasmissibilità agli eredi di un'eventuale obbligazione dell'agente contabile.

A tale riguardo, il Collegio aderisce alla posizione della giurisprudenza contabile che riconosce l'applicabilità nel giudizio di conto dell'art. 1, comma 1, della legge n.20/1994, nella parte in cui

limita la trasmissibilità dell'obbligazione di responsabilità agli eredi, circoscrivendola alle ipotesi di illecito arricchimento del dante causa e del conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi. Questo in quanto, pur nella specialità della disciplina sostanziale e processuale dell'obbligazione di conto rispetto all'obbligazione da responsabilità amministrativa, la *ratio* sottesa all'art.1, comma 1, legge n.20/1994, porta a limitare l'ambito della successione degli eredi negli obblighi dell'agente contabile alle ipotesi di illecito arricchimento di quest'ultimo (cfr., da ultimo, Sezione giurisdizionale per la Basilicata, n.112/2024 e la giurisprudenza ivi citata).

Nella fattispecie in esame, nessun elemento è stato offerto che induca a ritenere che l'agente contabile abbia agito con dolo rivolgendo a proprio vantaggio le spese dichiarate irregolari, con la conseguenza, che, in assenza dell'indebito arricchimento del dante causa, non sussiste un'obbligazione risarcitoria degli eredi.

Conseguentemente, non vi è luogo a procedere per eventuali pronunce di addebito.

6. Stante il tenore della presente pronuncia, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P. Q. M.

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia, definitivamente pronunciando, dichiara irregolare il conto n.14820 e improcedibile il giudizio nel resto.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

